

COMUNE DI FUCECCHIO

STATUTO

Delibera consiliare n. 53 del 27/4/2004.

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI E FINALITA'

CAPO 1°

ARTICOLO 1 – IL COMUNE – PRINCIPI.

1. Il comune di Fucecchio, quale ente autonomo locale, ispira la propria azione ai principi e ai diritti di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione della Repubblica.
2. Opera in piena autonomia e in collaborazione con le altre istanze della pubblica amministrazione secondo il principio di sussidiarietà e gli altri principi costituzionali nonché quelli fondamentali individuati da leggi statali
3. Rappresenta unitariamente le comunità locali, ne cura gli interessi generali e ne promuove lo sviluppo sociale, economico, politico e culturale in armonia con le rispettive tradizioni e vocazioni territoriali.

ARTICOLO 2 – TERRITORIO COMUNALE – SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

1. Il territorio comunale si estende per kmq 65,13 ed è rappresentato nella cartina planimetrica allegata.
2. Nel territorio comunale, oltre al Capoluogo, insistono centri e nuclei abitati, le cui denominazioni sono storicamente riconosciute dalla collettività.
3. Il palazzo civico, sede dell'Amministrazione comunale, è ubicato nel capoluogo.
4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi eccezionali e per esigenze particolari, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modificazione della denominazione dei centri e nuclei abitati o della sede comunale è disposta dal Consiglio previa consultazione di tutti i residenti del Comune.

ARTICOLO 3 – LO STEMMMA DEL COMUNE.

1. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma comunale, individuato dalla seguente descrizione araldica: "troncato d'argento e di nero, al leone dall'uno all'altro, linguato di rosso, afferrante con la zampa anteriore sinistra la sferza di nero, posta in palo, munita di tre funicelle, sventolanti in fascia, ciascuna provvista di tre sferette di piombo, dello stesso. Ornamenti esteriori del comune di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 2.12.1988, trascritto al registro araldico il 28 marzo 1989.
2. Il gonfalone comunale è esposto nella sala consiliare.

ARTICOLO 4 – OBIETTIVI PRIMARI.

1. Obiettivo primario del Comune è il raggiungimento delle migliori condizioni di vita per la propria popolazione nel rispetto del dettato costituzionale, della Dichiarazione

universale dei diritti dell'uomo proclamata dalle Nazioni Unite e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

2. Riconosce e tutela i diritti innati della persona umana: il diritto alla vita, alla salute, al lavoro e alla solidarietà sociale.
3. Tutela le famiglie, quale nucleo fondamentale della società e sostiene la maternità. Fa propri i principi sanciti dalla convenzione sui diritti dell'infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 e può istituire e regolamentare con delibera consigliare il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi.

ARTICOLO 5 – METOLOGIE E FINI.

1. Per il raggiungimento dei propri fini il Comune indirizza la propria azione:
 - a) alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, con particolare riferimento alle categorie più deboli quali i portatori di handicap, gli anziani e gli emarginati in genere sia mediante interventi diretti – da individuare e regolare con appositi Regolamenti – sia mediante una continua azione di impulso e di proposta nei confronti dei competenti centri di assistenza e di spesa nazionali e internazionali;
 - b) alla promozione dello sviluppo economico e della massima occupazione, adottando tutte le iniziative atte a coinvolgere la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali. A questo scopo il Comune:
 - favorisce le forme associative e cooperative attraverso incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario;
 - fornisce informazioni sui dati di cui è in possesso l'Amministrazione;
 - favorisce la consultazione riguardante la formazione degli atti generali;
 - riserva particolare attenzione alla cooperazione giovanile;
 - c) alla sicurezza sociale per garantire, nell'ambito delle sue competenze e in collaborazione con le strutture presenti nel territorio, il diritto alla salute attuando strumenti per renderlo effettivo e incentivando anche forme di volontariato;
 - d) Alla sicurezza dei cittadini, mediante interventi diretti e con azioni di impulso e collaborazione con gli altri organi dello Stato preposti alla sicurezza;
 - e) Alla tutela del territorio adottando idonee misure per la sua utilizzazione e il suo migliore assetto e la tutela dell'ambiente (aria, acqua, paesaggio) mediante un'oculata azione di controllo e di informazione sul territorio e sui posti di lavoro;
 - f) Alla realizzazione della parità uomo donna nel mondo del lavoro, nella vita sociale, culturale e politica sulla base dei principi fissati dalla legge, dedicando particolare cura alla tutela della maternità;
 - g) Alla soluzione dei problemi specifici dei giovani mediante iniziative tendenti al loro coinvolgimento in attività sociali, culturali e sportive, alla creazione di opportunità di lavoro anche mediante incentivi alla cooperazione, alla informazione e sensibilizzazione relativamente ai problemi derivanti dall'uso di stupefacenti;
 - h) Alla promozione di iniziative di accoglienza, solidarietà e amicizia rivolte a cittadini stranieri che vivono e lavorano nel territorio nonché verso singole comunità dei paesi europei ed extraeuropei.

ARTICOLO 6 – INTERVENTI A SOSTEGNO DEL LAVORO.

1. Il Comune, per il perseguimento dei principi enunciati nel presente Statuto, favorisce il diritto al lavoro dei cittadini e promuove le condizioni che lo rendano effettivo; si attiva con funzioni di mediazione nel campo del lavoro e nelle controversie relative a conflitti di interessi fra le diverse categorie sociali, nonché con funzioni propulsive per la tutela dei diritti del cittadino.

ARTICOLO 7 – IL COMUNE OPERATORE DI PACE.

1. Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati della persona umana, sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione fra i popoli, riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.
2. A tal fine il comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace. Assume iniziative dirette e favorisce quelle delle istituzioni culturali e scolastiche, delle associazioni, dei gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

ARTICOLO 8 – IL COMUNE PROMOTORE DI DIRITTI DI CITTADINANZA

1. Il Comune al fine di favorire una maggiore partecipazione alla vita dell'Ente ed una migliore integrazione nella comunità locale dei cittadini stranieri istituisce e regola con delibera consiliare il Consiglio degli stranieri o apolidi che siano regolarmente soggiornanti in Italia, residenti nel Comune di Fucecchio e non provenienti da Paesi dell'Unione europea.
2. Il Consiglio degli stranieri, definiti al precedente comma, è organo ad elezione diretta e designa il proprio rappresentante a partecipare alle sedute del Consiglio comunale con diritto di parola e senza diritto di voto.

ARTICOLO 9 – TUTELA DEL TERRITORIO.

1. Il Comune di Fucecchio considera i beni naturali, ambientali, paesaggistici, architettonici, storici, artistici e demotnoantropologici del proprio territorio patrimonio dell'intera collettività.
2. Attuando il principio della sussidiarietà elabora gli strumenti urbanistici in piena autonomia e in collaborazione con il Circondario Regionale, la Provincia e la Regione – secondo le rispettive competenze – ispirando la propria azione alla salvaguardia del territorio e al recupero del patrimonio architettonico e ambientale nel solco della grande tradizione umanistica della Toscana.

ARTICOLO 10 – PROGRAMMAZIONE.

1. Il Comune realizza le proprie finalità avvalendosi del metodo e degli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con il Circondario Regionale, con la Provincia, la Regione e la Città metropolitana sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà fatte salve le diverse sfere di autonomia.
4. Nel rispetto delle disposizioni di legge, privilegia le forme di collaborazione con gli altri enti pubblici per lo sviluppo associato di funzioni e servizi sovracomunali al fine di conseguire più elevati livelli di efficacia e di efficienza nelle gestioni delle funzioni e dei servizi.

ARTICOLO 11 – RAPPORTI CON I CITTADINI.

1. Per garantire il rispetto del cittadino singolo o associato, il Comune ne favorisce la partecipazione all'attività complessiva dell'Ente, ne assicura il concorso alle scelte secondo le modalità e forme previste dagli istituti di partecipazione popolare.
2. Il Comune provvede ad informare i cittadini sulla propria attività secondo i principi e le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

ARTICOLO 12 – COMPITI.

1. Il Comune si fa carico di tutti gli adempimenti necessari a garantire la soddisfazione istituzionale degli interessi della comunità rappresentata nell'ambito delle proprie funzioni.
2. Esercita le funzioni ad esso delegate o conferite, svolge funzioni di iniziativa e di partecipazione rispetto a provvedimenti di competenza sovranazionale, statale, regionale e provinciale.

ARTICOLO 13 - AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ TRA I SESSI.

1. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità per le donne, rimuovendo gli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nella comunità cittadina.
2. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunità tra donne e uomini è istituita la Commissione delle elette e nominate, composta dalle Consigliere facenti parte del Consiglio comunale e dalle componenti femminili la Giunta Comunale.
3. La commissione formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile. A tal fine la Commissione potrà avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realtà sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali nonché di esperte della condizione femminile.
4. Apposito Regolamento disciplina l'attività e il funzionamento della Commissione.
5. La Giunta deve consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio Comunale che siano particolarmente rivolti alla popolazione femminile.

ARTICOLO 14 – ALBO PRETORIO.

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
2. L'ufficio di segreteria cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale. Su attestazione di questi, il funzionario preposto al servizio certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO SECONDO

ORDINAMENTO FUNZIONALE PARTECIPAZIONE POPOLARE ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

CAPO 1°

ARTICOLO 15 – REGOLAMENTI.

1. Il Comune ha potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione della Repubblica. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e regolamentare.

2. Lo Statuto stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'Ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare, nel rispetto della costituzione, dei principi di organizzazione pubblica e delle vigenti disposizioni di legge attuative del dettato costituzionale.
3. I Regolamenti disciplinano l'organizzazione del Comune nel rispetto delle norme statutarie.
4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni è riservata alla potestà regolamentare che il Comune esercita in conformità alle vigenti disposizioni di legge e loro successive modifiche, nel rispetto delle competenze istituzionali.
5. In caso di dubbi interpretativi spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme regolamentari.

ARTICOLO 16 – SANZIONI PER INOSSERVANZA DEI REGOLAMENTI.

1. In caso di inosservanza dei Regolamenti saranno irrogate sanzioni amministrative in conformità alle vigenti disposizioni normative e negli ammontari fissati dai Regolamenti stessi secondo le vigenti disposizioni di legge.
2. Nessun compenso è dovuto agli agenti accertatori a titolo di compartecipazione ai proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni.

CAPO 2°

ARTICOLO 17 – PRINCIPI GENERALI SULLA TRASPARENZA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.

1. Tutta l'attività amministrativa del Comune si impronta a modalità e forme atte a garantire la massima trasparenza.
2. Il Comune garantisce la massima pubblicizzazione della propria attività mediante forme ulteriori di pubblicità rispetto a quelle obbligatorie per legge attraverso pubblicazioni periodiche di informazione, vademecum per l'accesso agli uffici, manifesti, la propria rete civica, nonché garantisce servizi e strutture per l'informazione e la comunicazione.

ARTICOLO 18 – DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO.

1. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal medesimo.
2. In conformità alle vigenti disposizioni di legge il Comune, gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento, l'oggetto, il responsabile dello stesso, i tempi per l'assunzione del provvedimento e le modalità di accesso agli atti a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a coloro che per legge debbono intervenire.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

ARTICOLO 19 – ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO.

1. Al cittadino è garantito il diritto di accesso per tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende, delle istituzioni e dei soggetti privati che gestiscono servizi pubblici.
2. Il diritto di accesso è disciplinato dalla legge e deve essere esercitato in conformità ad essa. In particolare, sono sottratti al diritto di accesso quegli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli individuati dal Sindaco con temporanea e motivata dichiarazione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.

3. Le modalità di accesso agli atti amministrativi sono disciplinati da apposito Regolamento e nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento per il trattamento dei dati personali.

CAPO 3°

ARTICOLO 20 – LA PARTECIPAZIONE POPOLARE – PRINCIPI

1. Il Comune, oltre al diritto di partecipazione al procedimento di cui agli articoli che precedono, valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini alle attività dell'Amministrazione comunale, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
2. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alle attività dell'Amministrazione comunale e di realizzare il controllo sociale su di essa, il Comune :
 - a) assicura la più ampia informazione circa l'attività comunale;
 - b) valorizza il contributo delle associazioni che operano nell'ambito comunale;
 - c) assicura la partecipazione dei cittadini singoli od associati all'azione amministrativa del Comune, anche attraverso istanze, petizioni e proposte;
 - d) favorisce forme di consultazione diretta dei cittadini, nell'ambito del capoluogo e dei centri e nuclei abitati.

ARTICOLO 21 – PROMOZIONE DI FORME ASSOCIATIVE

1. In conformità alle vigenti disposizioni di legge, il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa e di organismi di partecipazione alla vita amministrativa, con particolare riguardo a quelle che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, la promozione sociale e civile, la tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico-culturale e finalità, assistenziali, sportive e ricreative.
2. La Giunta Municipale è autorizzata, sentita la Commissione per la Partecipazione disciplinata dal relativo Regolamento, ove lo ritenga opportuno e sia possibile in relazione alle disponibilità immobiliari, a mettere a disposizione delle Associazioni, purché iscritte all'albo comunale di cui al comma 3° del presente articolo, operanti continuativamente o per periodi limitati nel tempo, concretamente ed attivamente nel territorio comunale, locali in sua disponibilità, nonché erogare contributi finanziari per l'espletamento delle loro attività ed iniziative in conformità alla normativa vigente, in relazione alla durata dell'Associazione e degli organismi.
3. La Commissione consiliare per la partecipazione è preposta ad organizzare la registrazione in apposito albo delle associazioni e delle organizzazioni legalmente costituite, che ne faranno richiesta e documentino i requisiti stabiliti nello Statuto e nel Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

ARTICOLO 22 – RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI.

1. Il Comune riconosce le predette Associazioni sulla base della effettività della loro attività, dell'esistenza di uno Statuto associativo che dia conto degli scopi perseguiti, della esistenza di un corpo sociale adeguato, della presenza sul territorio comunale.
2. Il Comune può affidare alle Associazioni singole o riunite in Comitato, l'organizzazione di manifestazioni, assegnando i fondi necessari ed approvando con deliberazione della Giunta Municipale il rendiconto della spesa relativa.
3. I contributi annuali a Enti e Associazioni sono erogati sulla base dei criteri generali e gli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale con apposito Regolamento.

ARTICOLO 23 – CONSULTAZIONE E CONSULTE.

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre organizzazioni economiche, sociali professionali ed imprenditoriali, direttamente od indirettamente interessati e gli organismi di cui al precedente articolo 22.
2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio, del Piano Regolatore Generale, dei piani commerciali.
3. Possono essere costituite, con deliberazione consiliare, apposite Consulte. Dette Consulte sono organismi di partecipazione nei quali sono rappresentate le libere Associazioni, le organizzazioni del volontariato, le categorie sociali, professionali ed Enti , suddivisi per settori di interesse perseguito all'atto della loro istituzione. Le Consulte esercitano funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta relativamente alla fase di predisposizione dei provvedimenti a carattere generale. Il Consiglio, all'atto della istituzione, ne specifica la composizione e le competenze.
4. Le modalità ed i termini della consultazione sono disciplinate dal Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione.

ARTICOLO 24 – DIRITTO DI PETIZIONE.

1. I cittadini elettori del Comune, i cittadini dell'unione europea residenti e i cittadini stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti e residenti nel Comune, le associazioni di cui all'art. 20 e le organizzazioni di cui all' art. 22, comma 1 possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale o ad altri Organi dell'Amministrazione comunale per chiedere provvedimenti ed esporre comuni necessità.
2. La competente Commissione consiliare per la partecipazione popolare, individuata nel Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale, decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni dirette al Consiglio comunale.
3. Il Regolamento per la organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione, prevedendo, comunque, una risposta motivata entro quarantacinque giorni dalla presentazione. Con la risposta si indicheranno i provvedimenti che si sono assunti o che si intende assumere, ovvero la indicazione analitica dei motivi che ostano alla adozione dei provvedimenti richiesti.

ARTICOLO 25 – DIRITTO DI INIZIATIVA - PROPOSTA.

1. L'iniziativa è finalizzata alla formazione di atti deliberativi di interesse generale
2. Si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale, per il tramite dell'apposita Commissione consiliare di cui al precedente articolo 24, di proposte redatte in forma organica, ovvero mediante uno schema di deliberazione.
3. Il diritto di iniziativa spetta ai cittadini che siano elettori del Comune, ai cittadini dell'Unione Europea residenti e ai cittadini stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti e residenti nel Comune e deve essere presentata con centocinquanta sottoscrizioni.
4. La iniziativa di cui al comma 1 si esercita altresì mediante la presentazione di proposte da parte di due Associazioni iscritte all'Albo comunale, previsto e disciplinato dal Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione popolare di cui al precedente articolo 24.
5. Sono escluse dal diritto di iniziativa le materie, discipline, attività escluse dal referendum.
6. Le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori saranno disciplinate dal Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione popolare.

7. Il Comune, nei modi e termini stabiliti dal suddetto Regolamento, agevola l'iniziativa e fornisce gli strumenti e le consulenze occorrenti, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'ufficio comunale.

ARTICOLO 26 – REFERENDUM.

1. E' ammesso referendum popolare su questioni aventi rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale e di esclusiva competenza locale. Il referendum può essere propositivo, abrogativo, consultivo.
2. Detto istituto ha per oggetto sia provvedimenti adottati che da adottare da parte dell'Amministrazione comunale.
3. Viene ammesso e indetto dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. L'iniziativa dei referendum spetta:
 - a) al Consiglio comunale in via autonoma con la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati, limitatamente ai referendum consultivi;
 - b) a 1500 cittadini elettori del Comune, ai cittadini dell'Unione Europea residenti e ai cittadini stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti e residenti nel Comune.
5. Il diritto di voto spetta ai cittadini elettori del Comune, ai cittadini comunitari residenti e ai cittadini stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti e residenti nel Comune.
6. La formula referendaria deve risultare dal testo sottoscritto dagli aventi diritto alla iniziativa di richiesta del referendum, ovvero dalla deliberazione del consiglio comunale, ove l'iniziativa sia assunta da tale organismo e deve essere redatta in forma inequivoca, chiara e intelligibile.
7. Il referendum non può essere indetto nelle seguenti materie, argomenti e attività:
 - a) attività vincolate per legge, entro i limiti dei vincoli;
 - b) materie disciplinate per legge, entro i limiti di tale disciplina;
 - c) materie che non siano di esclusiva competenza locale;
 - d) argomenti afferenti persone e che incidono in maniera diretta su posizioni giuridicamente tutelate;
 - e) Statuto e Regolamenti comunali;
 - f) bilancio e conto consuntivo;
 - g) imposte, tasse, tributi e contributi;
 - h) espropriazioni;
 - i) atti di pianificazione e loro varianti e variazioni;
 - j) provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o emissione di prestiti obbligazionari;
 - k) provvedimenti concernenti la tutela delle minoranze etniche e religiose;
 - l) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza e revoca;
 - m) personale del comune o di sue aziende speciali e istituzioni;
 - n) materie su cui è già stato indetto un referendum negli ultimi cinque anni.
8. Non sono ammessi quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale e l'eguaglianza dei diritti delle persone discriminando la popolazione per sesso, razza, lingua, religione, per condizioni personali ed economiche o per opinioni politiche.
9. Prima di procedere alla raccolta delle sottoscrizioni, i soggetti ovvero il soggetto che intenda promuovere il referendum provvede a presentare la proposta contenente la formula referendaria alla Commissione consiliare preposta all'esame delle istanze, proposte e petizioni, la quale verifica l'ammissibilità del quesito, istruisce la richiesta convocando eventualmente il rappresentante del comitato promotore, la rimette al Consiglio comunale per la determinazione di ammissibilità che deve intervenire entro 70 giorni dalla presentazione stessa.
10. La verifica dei requisiti formali delle sottoscrizioni spetta all'Ufficio comunale competente.
11. Il Regolamento per la organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione disciplina in apposito Capo le modalità e procedure per la effettuazione del referendum.

12. Tale disciplina sarà mutuata dalle disposizioni legislative che regolano le consultazioni elettorali comunali, sia per il procedimento elettorale preparatorio, che per la propaganda, lo svolgimento della consultazione e la proclamazione dell'esito referendario e vi potrà derogare per conseguire snellezza ed economia del procedimento elettorale fermo restando il rispetto del principio di imparzialità e di segretezza del voto.
13. Il referendum sarà risultato valido qualora abbia partecipato alla consultazione almeno il 50% più uno degli aventi diritto e la formula referendaria è approvata se ottiene il voto favorevole del 50% più uno dei votanti.
14. Entro trenta giorni dalla consultazione, Il Sindaco comunica ufficialmente al Consiglio comunale l'esito referendario nella prima seduta consiliare utile. In quella sede il risultato del referendum deve essere discusso dal Consiglio comunale al fine di adottare gli eventuali atti di indirizzo conseguenti qualora il referendum abbia raggiunto i quorum richiesti.
15. Del risultato del referendum e dei provvedimenti adottati sarà informata la popolazione con manifesti, pubblicazioni, quotidiani locali ed altri mezzi di diffusione idonei.

ARTICOLO 27 – DIFENSORE CIVICO.

1. In seduta successiva all'insediamento del Consiglio comunale viene proposta l'elezione del Difensore Civico.
2. La elezione avviene a scrutinio segreto con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Difensore Civico ha il compito di rappresentare ai competenti organi del Comune le rimostranze in ordine al funzionamento del Comune, onde garantire l'imparzialità ed il buon andamento.
4. Svolge tutte le funzioni attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
5. Egli procede di propria iniziativa ovvero su segnalazioni che gli pervengano da parte di cittadini elettori del Comune, cittadini dell'Unione Europea residenti e cittadini stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti e residenti nel Comune e da parte di Associazioni, dopo averne accertata la non manifesta infondatezza.
6. I candidati all'incarico di Difensore Civico debbono essere persone di riconosciuta probità e capacità, dotati di provata esperienza e competenza in discipline giuridico-amministrative, che abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali e che non abbiano concorso come candidati nell'ultima elezione amministrativa.
7. La scelta del Difensore Civico può cadere anche sul Difensore Civico della Provincia o di altro Comune.
8. Per esercitare la sua attività al Difensore Civico è destinata una struttura burocratica o, in mancanza, si avvale della struttura burocratica esistente, nonché un compenso determinato dal Consiglio comunale all'atto dell'elezione.
9. Al Difensore Civico spettano gli stessi poteri di accesso ai documenti ed agli uffici spettanti ai Consiglieri comunali.
10. Il Difensore Civico redige una relazione annuale sull'attività svolta, la trasmette al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile affinché l'Assemblea ne prenda atto.
11. Il Regolamento per la organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione prevede le modalità e procedure di funzionamento di tale istituto.
12. I membri del Consiglio comunale non possono rivolgere richieste di intervento al Difensore Civico.
13. Il Difensore Civico, ove venga a conoscenza di fatti integranti ipotesi di reato, ha l'obbligo di riferire all'Autorità Giudiziaria.
14. In caso di cessazione della carica per qualsiasi causa, la rielezione dovrà avvenire nei termini di legge.

15. Egli dura in carica cinque anni, opera fino alla entrata in carica del successore e può essere riconfermato non più di due volte consecutive.
16. Può essere revocato per gravi motivi con la maggioranza dei 2/3 dei voti dei Consiglieri assegnati all'Ente.

ARTICOLO 28 – AZIONE POPOLARE.

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore del Comune il potere di far valere in giudizio le azioni e i ricorsi di spettanza del Comune nel caso in cui la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse del Comune.

TITOLO TERZO ORGANI E COMPENZE

CAPO 1° ORGANI ELETTIVI

ARTICOLO 29 – ORGANI.

1. Sono organi elettivi del Comune il Consiglio e il Sindaco.
2. La loro elezione, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

ARTICOLO 30 – IL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo politico-amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio comunale gode di autonomia finanziaria, funzionale e organizzativa.
3. Il Consiglio comunale esercita le potestà ad esso conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti, nel rispetto dei principi costituzionali.
4. Il Consiglio Comunale viene convocato:
 - a) su iniziativa del Presidente;
 - b) su richiesta del Sindaco;
 - c) su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati.Nei casi di cui ai punti b) e c) il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta con l'obbligo di inserire all'ordine del giorno le questioni richieste. E' facoltà del Presidente inserire nell'ordine del giorno ulteriori argomenti, sentita la conferenza dei capigruppo.
5. Il Consiglio comunale adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere la sensibilità e gli orientamenti in esso presenti su temi e avvenimenti di carattere politico, etico, sociale, economico, culturale e interpretare così, con tali atti, la partecipazione della comunità a eventi di carattere nazionale e internazionale.
6. Il Consiglio definisce, nel termine di quarantacinque giorni dal suo insediamento, gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Nomina i rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservati.
7. L'azione del Consiglio è improntata alla massima pubblicità e trasparenza in modo da rendere edotta la cittadinanza sull'attività svolta, nelle forme e nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di cui al successivo articolo 31.

ARTICOLO 31 – REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il Consiglio comunale regola la sua azione mediante un apposito Regolamento basato sui seguenti principi:
 - a) fissare nella maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati il numero necessario per la validità delle sedute;

- b) l'approvazione delle deliberazioni avviene qualora ottengano la metà più uno dei voti favorevoli dei consiglieri presenti e votanti, salvo maggioranze speciali previste espressamente da leggi, dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale di cui al presente articolo;
- c) disciplinare le modalità per la convocazione del consiglio in modo da garantire ai consiglieri il tempo necessario per un attento esame preventivo degli atti;
- d) garantire la più larga possibilità di presentazione delle proposte;
- e) contemperare le esigenze di ampia discussione della proposta con quelle di funzionalità dei lavori del Consiglio anche mediante il contingentamento degli interventi;
- f) garantire la preventiva informazione da parte del Presidente sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- g) stabilire le modalità di votazione limitando l'esercizio dello scrutinio segreto nelle votazioni concernenti persone;
- h) stabilire che le sedute avvengano sempre in forma pubblica, limitando le sedute segrete soltanto ai casi che investono apprezzamenti sulle qualità morali o fisiche delle persone;
- i) fissare le modalità di verbalizzazione delle sedute, di sottoscrizione e di approvazione dei verbali e consentire la trascrizione meccanografica dei nastri di registrazione delle sedute;
- j) fissare le modalità di presentazione e di risposta, che deve comunque essere resa entro trenta giorni dalla presentazione, alle interrogazioni e a ogni altro atto di sindacato ispettivo presentato dai Consiglieri;
- k) determinare le modalità per fornire al Consiglio e ai gruppi consiliari servizi, attrezzature, risorse finanziarie e proprie strutture;
- l) disciplinare la gestione delle risorse attribuite al Consiglio e ai gruppi consiliari per il loro funzionamento;
- m) prevedere la possibilità di trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione, secondo le vigenti disposizioni di legge; la misura del gettone di presenza e dell'indennità di funzione vengono determinati con apposita deliberazione del Consiglio comunale, che disciplina i casi di detrazione dall'indennità delle assenze non giustificate;
- n) garantire e disciplinare appropriate forme di pubblicità dell'attività svolta dal Consiglio comunale con pubblicazioni periodiche di informazione.

ARTICOLO 32 – I CONSIGLIERI COMUNALI.

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità locale, alla quale costantemente rispondono. Esercitano il diritto di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio comunale nonché il diritto di monizione con interrogazioni e mozioni; il Regolamento del Consiglio comunale ne disciplina le modalità di presentazione e trattazione e comunque il Sindaco o l'Assessore da esso delegato dovrà dare risposta entro trenta giorni alle interrogazioni e alle istanze di sindacato ispettivo, che il Consigliere deve presentare per iscritto al protocollo generale.
2. Nella redazione dei propri atti i Consiglieri possono avvalersi, sotto il profilo tecnico, degli uffici comunali.
3. Il Comune assicura ai Consiglieri comunali le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.
4. Il Comune assicura tutti gli amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

ARTICOLO 33 – POTERI E DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili

all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. Il diritto di accesso e di informazione non deve ostacolare l'attività amministrativa.
3. Il Sindaco, i Consiglieri e gli Assessori, al momento della elezione o della nomina e per ogni anno del loro mandato sono tenuti a rimettere alla Presidenza del Consiglio comunale:
 - a) una dichiarazione concernente la propria situazione patrimoniale relativa a diritti reali sui beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni e quote di partecipazioni societarie, indennità di amministratori o di sindaci di società e una copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sulle persone fisiche;
 - b) La situazione patrimoniale e la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi del coniuge e dei figli conviventi è rimessa solo dietro consenso espresso degli stessi;
 - c) una dichiarazione concernente le spese elettorali sostenute personalmente in occasione della campagna elettorale relativa al mandato in corso;
 - d) una dichiarazione concernente la propria situazione associativa, con la indicazione della natura e degli scopi delle associazioni o organizzazioni di appartenenza, con espressa dichiarazione di non appartenenza a società segrete.
4. Il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale di cui al precedente articolo 31 stabilisce le modalità per la pubblicazione dei vari contenuti delle dichiarazioni presentate.

ARTICOLO 34 – CONSIGLIERI COMUNALI – DIMISSIONE E DECADENZA.

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono rassegnate al Consiglio che provvede alla surroga entro dieci giorni dalla presentazione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
3. Oltre ai casi di decadenza esplicitamente previsti dalla legge, il Consigliere comunale decade dalla carica per la mancata partecipazione a tre sedute consiliari consecutive, senza giustificato motivo. Il Regolamento del Consiglio comunale di cui al precedente articolo 31 stabilisce e disciplina i casi di decadenza del Consigliere componente delle commissioni consiliari permanenti.
4. Al verificarsi della condizione di cui al comma precedente, il Presidente invita il Consigliere a presentare le proprie giustificazioni assegnandogli il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del provvedimento.
5. L'apprezzamento della validità delle giustificazioni addotte compete al Consiglio comunale, che vi provvede entro trenta giorni dalla presentazione delle giustificazioni stesse.
6. Nel caso di valutazione negative o di assenza di giustificazioni, il Consiglio pronuncia la decadenza del Consigliere e procede alla surroga entro dieci giorni dalla pronuncia.

ARTICOLO 35 – I GRUPPI CONSILIARI.

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi con le modalità previste nel Regolamento del Consiglio comunale.
2. Possono costituirsi in gruppo, indipendentemente dal numero, gli eletti nella medesima lista elettorale.
3. Nel corso del mandato possono formarsi nuovi gruppi con un minimo di tre Consiglieri.
4. E' ammessa la formazione del gruppo misto.
5. Della costituzione del gruppo i Consiglieri danno comunicazione al Presidente, al Sindaco e al Segretario Generale, indicando il nome del capigruppo.
6. Il regolamento di cui al precedente art. 31 prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
7. La conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio e vi partecipa il Sindaco o suo Assessore delegato.

8. La conferenza viene sentita prima della formazione del calendario dei lavori e della compilazione dell'ordine del giorno.
9. I gruppi devono poter disporre di idonei locali dove riunirsi e dei necessari servizi di supporto.

ARTICOLO 36 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente. Il Presidente rappresenta l'Assemblea elettiva.
2. Al Presidente del Consiglio comunale sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonché la disciplina delle attività del Consiglio; il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e singolarmente ai Consiglieri comunali sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. Per l'assolvimento di tali funzioni il Presidente è coadiuvato dal Vice Presidente, che assume funzioni vicarie. Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica per l'intero periodo di durata del Consiglio comunale.
4. Il Presidente viene eletto nella prima seduta del consesso, senza discussione e con votazione segreta a mezzo schede; ciascun Consigliere può votare un solo nominativo. Viene eletto il Consigliere che ha riportato la maggioranza dei due terzi dei membri assegnati; qualora non risultasse eletto alcun candidato, si procederà nella successiva seduta ad una seconda votazione e risulterà eletto il Consigliere che abbia ottenuto la maggioranza dei due terzi dei membri assegnati. Se anche nella seconda votazione nessun candidato viene eletto, si procederà nella stessa seduta ad una terza votazione e risulterà eletto Presidente il Consigliere che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei membri assegnati.
5. Nella stessa seduta, successivamente all'elezione del Presidente e con le stesse modalità di votazione segreta, il Consiglio elegge il Vice Presidente con un'unica votazione; ogni Consigliere può votare per un unico nominativo e risulta eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.
6. Il Consigliere anziano convoca e presiede le sedute fino all'elezione del Presidente, disciplinata dal precedente comma 4; sostituisce il Presidente e il Vice presidente nel caso in cui essi siano contemporaneamente assenti o il Vice presidente non sia stato eletto.

ARTICOLO 37 – COMMISSIONI CONSILIARI.

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale di commissioni anche di indagine, costituite nel proprio seno con criteri proporzionali ai gruppi politici che lo formano.
2. Il Regolamento di cui al precedente articolo 31 determina il numero, le competenze, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni consiliari permanenti, nonché le modalità per l'istituzione e il funzionamento di commissioni consiliari speciali.
3. Il Regolamento del Consiglio comunale prevede che una commissione consiliare appositamente costituita eserciti funzioni di garanzia e controllo sull'attività gestionale dell'Ente e su aziende ed istituzioni alle quali il Comune partecipa a qualsiasi titolo. Tale commissione è presieduta da un consigliere di minoranza.
4. Le commissioni consiliari permanenti svolgono funzioni di approfondimento preventivo degli atti sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale, di verifica dello stato di attuazione dei programmi, di iniziativa e di proposta relativamente a materie di competenza del Comune.

ARTICOLO 38 – IL SINDACO

1. Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione comunale; è eletto direttamente dai cittadini e dura in carica per cinque anni; rappresenta il Comune ed è il responsabile dell'Amministrazione dell'Ente.
2. Il Sindaco:
 - a) convoca e presiede la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
 - b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
 - c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all'esecuzione degli atti;
 - d) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;
 - e) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
 - f) promuove e conclude gli accordi di programma secondo le vigenti disposizioni di legge, del presente Statuto e dei Regolamenti;
 - g) provvede alla nomina, designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
 - h) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità di legge, nonché del presente Statuto e dei Regolamenti comunali;
 - i) coordina e organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici locali, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - j) in caso di emergenza attua i provvedimenti contingibili e urgenti secondo le vigenti disposizioni di legge;
 - k) promuove incontri che garantiscono collaborazione e cooperazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione e le istituzioni statali;
 - l) promuove e stipula i gemellaggi, sulla base di deliberazioni consiliari, favorendo relazioni, scambi e forme di cooperazione internazionale;
 - m) adempie alle altre funzioni conferitegli dal presente Statuto, dalle leggi e dai Regolamenti.

ARTICOLO 39 – IL VICESINDACO.

1. Il Sindaco procede alla nomina della Giunta e del Vice-Sindaco, scelto nell'ambito di quest'ultima, e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva alla sua elezione.
2. Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco quale organo responsabile dell'Amministrazione comunale e quale Ufficiale di Governo in caso di sua assenza, vacanza, impedimento e sospensione dall'esercizio della funzione.
3. In caso di temporanea assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco le relative funzioni vengono svolte dall'Assessore più anziano di età presente nella sede comunale.

ARTICOLO 40 – NOMINE E REVOCHE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE.

1. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi determinati dal Consiglio comunale, procede alla nomina e alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e

istituzioni, nel termine di quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico e alla revoca.

ARTICOLO 41 – NOMINE E REVOCHE DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1. Il Consiglio Comunale nomina e revoca i rappresentanti ad esso riservati dalla legge presso enti, aziende e istituzioni.

ARTICOLO 42 - NOMINE- PRINCIPIO DELLA PARI OPPORTUNITÀ.

1. Nei casi in cui il Sindaco e il Consiglio comunale debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, più rappresentanti in enti, istituzioni, ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati è garantita la equilibrata presenza di uomini e di donne. L'equilibrio, in ogni caso, è assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato. Il Sindaco ed il Consiglio sono tenuti a motivare le scelte operate e le conseguenti esclusioni, con specifico riferimento al principio di pari opportunità e a darne adeguata diffusione.
2. Nel nominare i componenti della Giunta Comunale, i Responsabili degli Uffici e dei servizi nonché nell'attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, il Sindaco favorisce una presenza equilibrata di uomini e di donne, motivando le scelte operate con riferimento specifico al principio di pari opportunità.

CAPO 2° LA GIUNTA COMUNALE

ARTICOLO 43 – LA GIUNTA COMUNALE.

1. la Giunta si compone di un numero di Assessori che potrà variare da un minimo di cinque a un massimo di sette, su decisione del Sindaco.
2. Le cause di incompatibilità e ineleggibilità degli Assessori, la posizione e lo stato giuridico, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Il funzionamento della Giunta si deve informare ai seguenti principi:
 - a) la convocazione delle riunioni della Giunta comunale e la determinazione dell'ordine del giorno, definito dal Sindaco, tenendo anche conto delle indicazioni degli Assessori, non richiedono specifiche formalità;
 - b) l'iniziativa per le deliberazioni giuntali può essere esercitata da ciascun appartenente alla medesima Giunta, dalle Consulte di cui al precedente articolo 23, dai cittadini tramite l'esercizio della facoltà di proposta di cui al precedente articolo 25, dai dirigenti o funzionari preposti ai vari settori;
 - c) le riunioni della Giunta non sono pubbliche e vi deve partecipare, ai fini della loro validità, almeno la maggioranza dei componenti;
 - d) le deliberazioni della Giunta sono assunte validamente quando si pronunci favorevolmente la maggioranza dei presenti; il voto viene espresso in forma sempre palese;
 - e) in mancanza del Sindaco, la Giunta viene presieduta dal Vice-Sindaco e, in mancanza di questo, dall'Assessore più anziano di età.

ARTICOLO 44 – COMPETENZE E ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA.

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne determina l'ordine del giorno.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta provvede con propria deliberazione a

disciplinare lo svolgimento delle sedute e ogni altro aspetto connesso al proprio funzionamento, nel rispetto dei principi fissati nel precedente articolo 43.

3. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dal presente Statuto tra le competenze del Sindaco; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4. La giunta è organo a competenza generale e residuale.

ARTICOLO 45 – DIMISSIONI, CESSAZIONE E REVOCA DI ASSESSORI.

1. Nel caso di cessazione dalla carica di Assessore per dimissione o altra causa, il Sindaco procede all'immediata surroga e ne dà motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina stessa.

CAPO 3° LINEE PROGRAMMATICHE

ARTICOLO 46 – DEFINIZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE.

1. Sentita la Giunta, il Sindaco predispone entro venti giorni dalla proclamazione le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Le linee programmatiche, di cui al comma precedente, contengono gli indirizzi, gli obiettivi, e le più significative iniziative previste per il mandato amministrativo, articolate per i vari settori di attività e suddivise annualmente.
3. Il documento è depositato presso la segreteria per quindici giorni alla libera visione dei consiglieri.
4. Dell'avvenuto deposito si dà notizia mediante avvisi personali ai consiglieri.
5. Ogni Consigliere può esprimere per iscritto le proprie proposte di modifica e integrazione del documento.
6. Entro trenta giorni successivi al deposito il documento, insieme alle osservazioni e proposte di modifica, è presentato al Consiglio che si esprime con voto palese e lo approva con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

ARTICOLO 47 – VERIFICA E ADEGUAMENTO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE.

1. Il Consiglio comunale, in occasione della sessione dei bilanci preventivi, procede alla verifica ed agli eventuali adeguamenti delle linee programmatiche definite nel precedente articolo. Il documento è depositato contestualmente alla proposta di bilancio; ne viene dato avviso scritto ai Consiglieri, che possono presentare osservazioni nello stesso termine previsto per le proposte di emendamento al bilancio di previsione dal Regolamento di contabilità, e viene votato con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, prima del bilancio di previsione.
2. Il Consiglio comunale, in occasione della sessione del Rendiconto, approva, con la maggioranza dei Consiglieri assegnati e immediatamente dopo il Rendiconto, la relazione sullo stato di attuazione delle linee programmatiche, da depositarsi contestualmente agli atti relativi al Rendiconto e con comunicazione scritta ai consiglieri.
3. Al termine del mandato amministrativo, il Consiglio comunale, entro la data di pubblicazione dell'indizione dei comizi elettorali, approva il Bilancio di mandato. Il Bilancio di mandato contiene una relazione sugli indirizzi seguiti, i risultati raggiunti, sulle risorse impiegate e sulla loro congruità con quanto previsto dalle linee programmatiche, eventualmente modificate dal Consiglio comunale in occasione delle verifiche e adeguamenti periodici nel corso del mandato. Comprende inoltre lo stato di attuazione delle opere pubbliche realizzate, appaltate e delle quali è iniziata la

progettazione preliminare e il confronto tra tale stato di attuazione con le previsioni contenute nelle linee programmatiche, eventualmente modificate dal consiglio comunale in occasione delle verifiche e adeguamenti periodici nel corso del mandato.

4. Il Bilancio di mandato è depositato venti giorni prima della presentazione al Consiglio comunale, dandone avviso scritto ai consiglieri, ed è approvato, unitamente ad eventuali mozioni atte a esprimere valutazioni del consiglio sugli obiettivi raggiunti e la loro adeguatezza agli indirizzi espressi nelle linee programmatiche, con la maggioranza dei consiglieri presenti.

TITOLO QUARTO – I SERVIZI

CAPO 1°

ARTICOLO 48 – SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

1. I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici da erogare nel territorio cittadino. Tra le forme gestionali previste dal legislatore, individua quella più adeguata alla natura del servizio ed alle prestazioni da rendere, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, onde assicurare la regolarità, la continuità e la qualità dell'erogazione in condizioni di eguaglianza.
3. Il Consiglio comunale, qualunque sia la forma di gestione prescelta, dovrà individuare forme di indirizzo, monitoraggio e controllo, onde assicurare il perseguimento del pubblico interesse, anche mediante l'istituzione di appositi organismi.
4. La gestione di ogni servizio deve essere disciplinata da apposito Regolamento ove necessario e da contratto di servizio.
5. L'affidamento a terzi della gestione dei servizi pubblici locali è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ARTICOLO 49 – AZIENDA SPECIALE E ISTITUZIONE.

1. Il Comune per la gestione dei suoi servizi può avvalersi di Aziende Speciali e Istituzioni, nei casi consentiti dalla legge.
2. Sono Organi delle Istituzioni e delle Aziende Speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Alla loro nomina e revoca provvede il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
4. L'ordinamento e il funzionamento delle Aziende Speciali è disciplinato dal proprio Statuto e dai Regolamenti.
5. L'ordinamento delle Istituzioni è disciplinato dal presente Statuto e dal Regolamento approvato dal Consiglio comunale.

ARTICOLO 50 – INDIRIZZI ALLE SOCIETA', AZIENDE ED ISTITUZIONI.

1. Il Consiglio comunale formula indirizzi generali concernenti le linee strategiche e programmatiche dell'attività, per le società di diritto comune a cui partecipa, in occasione dell'approvazione del bilancio annuale di previsione, sulla scorta di relazioni illustranti anche l'andamento delle stesse sotto il profilo gestionale ed economico-patrimoniale.
2. Gli indirizzi generali possono essere aggiornati o modificati nel caso in cui particolari situazioni lo richiedano.
3. L'esternazione degli indirizzi alle società è operata in sede di assemblee societarie degli Enti Locali quali azionisti, nel rispetto dei diritti delle minoranze azionarie.

4. Gli indirizzi devono comunque essere formulati con caratteristiche tali da rispettare gli interessi propri delle società e da non lederne l'autonomia gestionale.
5. Nell'ambito degli indirizzi generali di cui ai precedenti commi, possono essere impartite direttive agli amministratori che rappresentano il Comune in Consorzi, Società e in altri Enti dipendenti o controllati dal Comune.
6. Le direttive ai rappresentanti non possono comunque imporre comportamenti in contrasto con le norme vigenti per gli amministratori di società e della stessa disposizione applicata in via analogica, per gli amministratori di Consorzi od altri Enti.
7. Le direttive sono comunicate per scritto, a seguito di delibera della Giunta comunale, dal Sindaco agli amministratori.

ARTICOLO 51 – CONTROLLO SULLE SOCIETA'.

1. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle Società partecipate sono sottoposti all'esame del Consiglio comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi ad esso dettati, nelle sessioni rispettivamente dedicate all'approvazione dei bilanci, dei programmi e del Rendiconto del Comune.

ARTICOLO 52 – GESTIONE ASSOCIATA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

1. Il Comune per la gestione di servizi e di funzioni attua forme di collaborazione e di cooperazione con gli altri enti pubblici. A tal fine si avvale di tutte le forme consentite dal legislatore nel rispetto delle stesse.

ARTICOLO 53 – IL CIRCONDARIO REGIONALE DELL'EMPOLESE VALDELSA.

1. Il Comune fa parte del Circondario Regionale dell'Empolese-Valdelsa, istituito con legge regionale 29.05.1997, n. 38, quale circoscrizione territoriale omogenea di decentramento amministrativo, costituito allo scopo di promuovere l'integrazione sociale ed economica delle comunità interessate, caratterizzate da comuni tradizioni storiche e culturali e da una omogeneità economica e sociale.
2. Il Circondario ha autonomia regolamentare, amministrativa, gestionale, contabile e finanziaria; esercita le funzioni che gli vengono attribuite dalla legge, o a seguito di apposita concertazione, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni.
3. Un apposito Statuto regola l'istituzione, l'organizzazione, le funzioni e le finalità del Circondario.
4. Il Comune può gestire i propri servizi pubblici attraverso il Circondario dell'Empolese Valdelsa, allo scopo di attivare gestioni integrate che permettano un più razionale utilizzo delle risorse e una migliore erogazione dei servizi, uniformando così la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

TITOLO QUINTO – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO 1°

ARTICOLO 54 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, per conseguire i più elevati livelli di produttività.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo che valorizzi la responsabilità, la flessibilità, la gestibilità.
3. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione dei lavoratori comunali, garantendo , per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, l'informazione e l'eventuale confronto con le Organizzazioni sindacali secondo le modalità' definite dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

ARTICOLO 55 - RAPPORTI FRA GLI ORGANI ELETTIVI E LA STRUTTURA BUROCRATICA.

1. L'attribuzione delle competenze ai dipendenti dovrà essere improntata al principio della distinzione fra la funzione di indirizzo e controllo riservato agli organi di rappresentanza politica e la funzione di gestione e di esecuzione spettante all'apparato burocratico.
2. Sulla base del bilancio di previsione annuale, deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce prima dell'inizio dell'esercizio il Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi unitamente alle dotazioni necessarie ai Responsabili dei Servizi.
3. Al termine annuale la Giunta valuterà il grado di raggiungimento degli obiettivi sulla base di relazioni presentate dai Responsabili. La Giunta riferirà in merito al Consiglio comunale.

ARTICOLO 56 - SEGRETARIO GENERALE - STATO GIURIDICO E FUNZIONI.

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario generale sono stabiliti dalla legge.
2. Il Segretario generale esercita le funzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Ove non sia nominato il Direttore generale, svolge le funzioni di sovrintendenza e coordinamento della dirigenza del Comune.
4. Al Segretario possono essere attribuite le funzioni di Direttore generale.
5. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.

ARTICOLO 57 - VICE SEGRETARIO.

1. Il Vice-Segretario svolge funzioni vicarie e di ausilio al Segretario comunale, affiancandolo nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidategli nonché sostituendolo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ARTICOLO 58 - IL DIRETTORE GENERALE.

1. Il Regolamento di organizzazione può prevedere la figura del Direttore generale, nominato dal Sindaco previa delibera di Giunta per l'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge.

ARTICOLO 59 RECLUTAMENTO DEL PERSONALE – RAPPORTI DI COLLABORAZIONE.

1. L'Ente, per lo svolgimento delle sue funzioni, può avvalersi di tutte le forme contrattuali di reclutamento del personale, nonché di collaborazioni esterne, previste dalle vigenti disposizioni normative.
2. Gli incarichi di responsabile di servizio o di ufficio e le qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possono essere assegnati dal Sindaco mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

ARTICOLO 60 – REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

1. La Giunta comunale, sulla base dei principi espressi nel presente statuto e degli indirizzi resi dal Consiglio comunale, approva uno o più Regolamenti di organizzazione del personale e dei servizi.

ARTICOLO 61 – CONTROLLI INTERNI.

1. Con Regolamento comunale si disciplinano le modalità di svolgimento dei controlli interni volti a:
 - a) garantire, attraverso i controlli di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, correttezza e regolarità dell'azione amministrativa;
 - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza, l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto fra costi e risultati;
 - c) valutare le prestazioni del personale dirigenziale;
 - d) valutare attraverso il controllo strategico l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

TITOLO 6° - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'.

CAPO 1

ARTICOLO 62 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA - COLLEGIO DEI REVISORI.

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Consiglio comunale con voto limitato a due componenti, con maggioranza semplice, sulla base di una proposta formulata dagli uffici che contenga il curriculum professionale dei candidati, la indicazione degli incarichi svolti ed in essere per conto di Enti pubblici, nonché la attestazione di assenza, di impedimento o di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità.
2. Oltre alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge non possono inoltre esercitare la funzione di Revisore dei conti i Consiglieri comunali e gli Assessori in carica nel mandato precedente, coloro che abbiano un rapporto di prestazione d'opera, anche a carattere non continuativo, con il Comune, Enti ed Istituzioni controllate o sovvenzionate dal Comune stesso o che in queste ricoprono cariche sociali.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e di controllo ed esercita le attribuzioni che sono demandate dalla legge e dal Regolamento di contabilità.
4. I Revisori dei conti collaborano con le commissioni consiliari e presenziano alle sedute del Consiglio comunale che esaminano il Bilancio di previsione e il Rendiconto. Possono altresì essere invitati alle altre sedute del Consiglio comunale.
5. I Revisori dei conti possono essere revocati solo per gravi inadempienze e per ripetute violazioni di legge, del presente Statuto e dei Regolamenti, con atto del Consiglio da approvarsi con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
6. Per quanto non previsto, si rinvia al Regolamento di contabilità.

CAPO 2

ARTICOLO 63 – BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA.

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
2. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria, redatti dalla Giunta municipale, sono sottoposti, prima dell'approvazione da parte del Consiglio comunale, alla valutazione della commissione consiliare competente ed alla consultazione degli organi di partecipazione popolare, con le modalità e nei tempi stabiliti dal Regolamento.
3. Trascorso il termine entro il quale il Bilancio di previsione deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario generale del Comune nomina un Commissario secondo i criteri fissati da Regolamento comunale affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio, il Segretario generale nomina, secondo i criteri fissati da Regolamento comunale, un Commissario che assegna al Consiglio per l'approvazione del bilancio un termine non superiore a quello previsto dalla legge e decorrente dalla scadenza di approvazione del bilancio. Decorso inutilmente tale termine, il Commissario nominato si sostituisce al Comune inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio comunale.
4. Al Commissario spettano i medesimi poteri sostitutivi, ove consentito, negli altri casi previsti dalla legge.
5. Fino all'approvazione del Regolamento comunale di cui al precedente comma 3, il potere sostitutivo spetta al Prefetto.

ARTICOLO 64 - IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI.

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

ARTICOLO 65 AUTONOMIA FINANZIARIA.

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge, il Comune determina i criteri e l'entità dei tributi locali e delle tariffe a copertura dei costi dei servizi comunali. La partecipazione degli utenti ai costi dei servizi, potrà prevedere sistemi di differenziazione in relazione alla diversa capacità contributiva degli stessi.
2. Il Comune può prevedere forme di contribuzione a carico di soggetti o di gruppi che dalla realizzazione di un'opera o dall'attivazione di un servizio conseguano una particolare utilità. I contributi dovranno essere stabiliti prima della realizzazione degli interventi.

ARTICOLO 66 - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE.

1. Le norme relative alla struttura del Bilancio, alla sua gestione, ai servizi di Tesoreria e di Esattoria, la disciplina della contrazione dei mutui e dei prestiti, le regole per la gestione patrimoniale e l'attività contrattuale sono stabilite, ove necessario, ad integrazione delle discipline legislative di settore, da appositi Regolamenti comunali che concernono partitamente ognuno dei suddetti aspetti.
2. Tali Regolamenti sono adottati con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e con la stessa maggioranza ne sono approvate le eventuali modificazioni.

TITOLO 7 - NORME FINALI E TRANSITORIE.

CAPO 1

ARTICOLO 67 - MODIFICHE STATUTARIE.

1. Ogni Consigliere può proporre al Consiglio comunale modifiche statutarie su cui si esprime preventivamente la Commissione comunale permanente per l'attuazione dello Statuto.
2. Le modifiche allo Statuto, non imposte da legge o da parte degli organi di controllo, devono essere esaminate dal Consiglio comunale, su proposta della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo, una sola volta ogni anno solare.
3. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere riproposta se non prima di un anno.
4. La proposta di deliberazione di revoca dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
5. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma deve essere contestuale. La revoca dello Statuto diviene efficace con l'approvazione del nuovo testo.

ARTICOLO 68 - NORMA TRANSITORIA SUI REGOLAMENTI.

1. Entro centottanta giorni dalla esecutività del presente Statuto, il Consiglio comunale procede all'adeguamento dei Regolamenti comunali vigenti e all'adozione dei nuovi Regolamenti.
2. Fino alla data di esecutività dei Regolamenti di cui al comma precedente continuano ad applicarsi i Regolamenti vigenti.

ARTICOLO 69 – ENTRATA IN VIGORE.

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.